



*Conferenza dei Presidenti delle  
Assemblee Legislative delle  
Regioni e delle Province autonome*

## **SCHEMA DI ACCORDO SULLA QUALITÀ DELLA REGOLAMENTAZIONE**

*nota a cura della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee  
legislative delle Regioni e delle Province autonome*

### **OSSERVAZIONI GENERALI**

La bozza di accordo risente di una prima difficoltà fondamentale: quella di essere un accordo tra esecutivi all'interno di una Conferenza nella quale non hanno alcuna parte gli organi legislativi statali e regionali.

Molti degli impegni che l'accordo prevede sono impegni "a carico di terzi", cioè a carico degli organi legislativi, i quali, tra l'altro, godono di una propria autonomia riconosciuta costituzionalmente (per il Parlamento) e riconosciuta costituzionalmente e statutariamente per i Consigli regionali e delle Province autonome anche per quanto riguarda la disciplina del processo legislativo

Nelle premesse, ad esempio, si parla di una graduale applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione alla "attività normativa del Governo e delle Regioni". Il Governo può benissimo vincolare la sua produzione normativa attraverso la Conferenza unificata; senza conoscere il successivo comportamento del Parlamento, titolare del potere legislativo. Ma le Regioni, i cui Consigli non partecipano in alcun modo alla Conferenza unificata, vanno incontro a qualche problema, dato che l'attività normativa regionale tipica e fondamentale è essenzialmente quella legislativa, spettante ai Consigli. Insomma, il Governo ed anche gli esecutivi regionali possono assumere impegni per la loro attività, ma non per quella riservata alle Assemblee legislative, e in particolare a quelle regionali.

Altrettanto va detto a proposito dell'impegno a definire "principi comuni" "ai fini del miglioramento della qualità e della trasparenza del sistema normativo, al fine di rendere uniforme la tecnica legislativa adottata dai diversi centri di produzione normativa presenti nell'ordinamento italiano": tra i centri di produzione normativa quelli fondamentali, le assemblee parlamentari e le assemblee regionali, non sono vincolabili dalla Conferenza unificata.

Sempre considerando che titolari del potere legislativo sono le Assemblee, sembrerebbe, da un lato, necessario dare un ruolo molto più forte alla Assemblee stesse nella convenzione sottoposta all'esame e, dall'altro, sembrerebbe fondamentale il coinvolgimento dei titolari del potere legislativo a livello statale e cioè il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati.

Sotto quest'ultimo profilo, anzi, la collaborazione già avviata con la recente costituzione dei gruppi di lavoro della Conferenza insieme a Senato e Camera, può costituire un utile punto di riferimento sia per i rapporti che per il contenuto della convenzione.

Tanto si ricorda non per ostacolare il raggiungimento dell'accordo, ma per ricondurre l'accordo entro un ambito di operatività effettiva e non puramente velleitaria, che tenga conto del ruolo (e dell'autonomia) delle Assemblee legislative.



Conferenza dei Presidenti delle  
Assemblee Legislative delle  
Regioni e delle Province autonome

Coerentemente con quanto esposto, sarebbe opportuno che l'accordo avesse non una forma così "decretante" e rigidamente omologante, ma piuttosto di indicazione di linee – guida che lascino idoneo spazio alle iniziative ed alle sperimentazioni già avviate in alcune Regioni.

Osservazioni puntuali

### **Articolo 1**

Sostituire il comma 1 col seguente:

*Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano che il processo normativo, e il correlativo processo di implementazione e di valutazione delle politiche pubbliche previste dalle leggi, debbano avvalersi dei seguenti strumenti: analisi tecnico normativa ecc.*

**Nota:** questo perché la VIR non attiene al processo normativo in senso proprio, ma al processo di implementazione e attuazione.

Aggiungere il seguente comma 2:

*“Nel disciplinare autonomamente con legge o con norme regolamentari interne il processo normativo e le procedure di verifica di implementazione e di valutazione delle politiche pubbliche previste dalle leggi, i Consigli regionali considereranno quanto disposto al comma 1 come linee – guida”.*

**Nota:** alcune Regioni hanno introdotto norme sulla qualità della normazione direttamente nello Statuto o fatto obbligo di introdurle nel Regolamento consiliare, che a rigore sarebbe la sede più idonea. In ogni caso va salvaguardato il principio che, dopo la Costituzione e lo Statuto, è il Regolamento interno la sede riservata per questo tipo di regolazione; e che il Regolamento non può ridursi a mera riproduzione di accordi dettati al di fuori del Consiglio.

L'accordo sulla qualità della normazione e sulla semplificazione dovrebbe inoltre fornire un contributo alla soluzione dei problemi connessi alla "complicazione" derivante dalla compresenza di più soggetti competenti a legiferare in un determinato settore. Infatti, una buona politica legislativa settoriale comporta un intervento unidirezionale verso un obiettivo, unidirezionalità che presenta aspetti più problematici allorché sul medesimo argomento convivono fonti provenienti da soggetti diversi, magari stratificate nel tempo. E' vero che ci sono dei casi in cui tale complicazione è inevitabile, vuoi perché la stessa Costituzione comprende una determinata fattispecie o politica all'interno delle materie di competenza concorrente; vuoi perché quella determinata politica coinvolge "interessi" ascrivibili a diversi ambiti materiali attribuiti alla competenza esclusiva /concorrente dello Stato e delle regioni; vuoi perché è indispensabile un intervento legislativo statale in materia di competenza legislativa regionale per la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative.

Fuori di tali casi le complicazioni di tale genere vanno evitate. Occorre pertanto introdurre nell'accordo un impegno a "rivedere" per settori omogenei la legislazione vigente verificando se la stessa è conforme all'assetto delle competenze derivanti dalla riforma del titolo V della Costituzione, ciò anche al fine di dare una rapida attuazione alla legge 131/2003. Ovviamente tali operazioni non possono prescindere da una ricognizione delle funzioni amministrative svolte sia a livello centrale che locale, operazioni peraltro indispensabile per provvedere alla allocazione delle



*Conferenza dei Presidenti delle  
Assemblee Legislative delle  
Regioni e delle Province autonome*

funzioni medesime sulla base dei principi di sussidiarietà e adeguatezza. Al momento attuale infatti convivono in vari settori fonti statali (che attribuiscono funzioni amministrative a livello centrale) e regionali per il semplice fatto che tali leggi erano antecedenti la riforma costituzionale del 2001. Ciò costituisce una delle cause dello stallo del nostro sistema o comunque un fattore condizionante in senso negativo l'efficacia di importanti politiche legislative. Spesso le regioni si trovano in un'effettiva impossibilità ad intervenire in un determinato settore di nuova attribuzione rientrante nella loro potestà esclusiva o a farlo in maniera inefficace in quanto parte delle risorse disponibili in quel settore sono erogate a livello centrale, sulla base di normative non recenti e non in linea con la riforma costituzionale del 2001.

Si propone pertanto il seguente emendamento da inserire come comma 3 dopo il comma 2 (aggiunto secondo quanto sopra proposto) dell'articolo 1:

*“Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano altresì sulla necessità di dare una rapida attuazione alla legge 131 /2003 ed effettiva operatività alla riforma costituzionale del 2001. Si impegnano pertanto a istituire d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle assemblee e dei Consigli regionali un apposito gruppo di lavoro misto volto alla semplificazione con il compito di:*

- a) verificare per settori omogenei la conformità della legislazione vigente all'assetto delle competenze derivanti dalla riforma del titolo V della Costituzione*
- b) effettuare una ricognizione delle funzioni amministrative svolte a livello centrale e regionale valutandone la rispondenza ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza”.*

### **Articolo 3**

Il comma 2 dovrebbe essere modificato come segue:

*“L'AIR consiste nella valutazione preventiva degli effetti dell'intervento normativo ricadenti sull'attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni per le finalità di cui al comma 1”.*

**Nota:** L' AIR, come valutazione ex ante , era originariamente ricompresa in quell'“analisi di fattibilità” svolta presso i Consigli regionali che avevano all'uopo elaborato appositi manuali, griglie e procedure. L'analisi riguardava il profilo giuridico (a grandi linee l'attuale ATN statale) e i profili procedurale, organizzativo, finanziario, economico e sociale delle proposte di legge (a grandissime linee l'attuale AIR statale). Nella situazione attuale le differenze tra fattibilità e AIR (così come disciplinata dalla normativa statale) in sostanza non riguardano quindi tanto i temi oggetto di analisi, quanto il momento in cui l'analisi viene effettuata (in sede di formazione della proposta per l'AIR e in sede di esame della stessa presso le competenti commissioni nel caso della “vecchia” fattibilità). Si tratta di una differenza rilevante anche perché nel primo caso l'analisi può essere inserita nella relazione illustrativa alla proposta di legge e svolgere funzioni ulteriori rispetto alla sola istruttoria interna, consistenti nel “dare conto” pubblicamente delle ragioni delle scelte effettuate orientando l'interprete nell' applicazione della legge e agevolando il controllo della sua legittimità (cosiddetta “motivazione della legge”). Sembra quindi opportuno, visto il momento in cui interviene l'AIR secondo la visione statale, non introdurre la metodica della “comparazione di opzioni alternative” ma restare sulle generali, con un semplice riferimento alle finalità di cui al comma 1.



Conferenza dei Presidenti delle  
Assemblee Legislative delle  
Regioni e delle Province autonome

Il comma 3 dovrebbe essere modificato come segue:

*“L’AIR costituisce un supporto alle decisioni dell’organo politico di vertice dell’amministrazione e, secondo le norme di cui all’art. 1, comma 2, un supporto alle decisioni degli organi legislativi in ordine alla opportunità dell’intervento legislativo”.*

**Nota:** non si può limitare l’AIR, che all’articolo 1 è stato considerato come indispensabile su tutto il processo legislativo, come supporto alle sole decisioni dell’organo politico di vertice dell’amministrazione. Va indicato anche come supporto per gli organi che partecipano al processo legislativo.

Il comma 4 dovrebbe essere modificato come segue:

*“Con successive leggi regionali - coerentemente alle leggi statali vigenti, nel rispetto dei principi condivisi enunciati nel presente accordo, facendo salve le sperimentazioni e le applicazioni già in corso in ciascuna Regione e promuovendo una costante collaborazione tra esecutivi e legislativi regionali – sono definiti ecc. ecc.*

**Nota:** Nelle Regioni sono state progettate ed avviate autonome ed importanti esperienze in materia, con proprie regolamentazioni: esperienze che vanno salvaguardate e recuperate in vista della elaborazione di metodologie condivise, soprattutto per passare ad una fase applicativa che in questi anni è risultata molto carente. Si dovrà dar corso ad una fase sperimentale avanzata che, nel rispetto dei rispettivi ruoli, porti a corredare i progetti di legge statali e regionali di schede AIR in casi limitati e significativi, e di valutazioni VIR dopo un certo periodo di tempo di implementazione delle leggi più importanti.

Ci sono poi perplessità a menzionare la VIR in questo articolo 3 (vedi comma 4, lett. c), visto che alla VIR è dedicato poi l’articolo 5.

Bisognerebbe valutare con maggior attenzione l’opportunità di inserire al *comma 5* dell’ articolo 3, tra gli elementi da prendere in considerazione nell’ AIR “la disponibilità di bilancio per l’attuazione dell’ intervento”: questo per due ragioni. La prima è che si tratta di una valutazione di grande rilevanza che meriterebbe uno spazio o strumento autonomo e distinto, ad esempio una scheda economico finanziaria autonoma e obbligatoria ai fini dell’ ammissibilità della legge. La seconda è che tutte le regioni approvano leggi finanziarie conformi alle disposizioni del decreto legislativo 76/2000, secondo il cui articolo 3 “le leggi regionali che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano le procedure da seguire rinviando alla legge di bilancio la quantificazione della relativa spesa”. E’ pur vero che tale norma non è stata riprodotta nel decreto legislativo 70 /2006 e quindi non costituisce principio, tuttavia è da tener presente la situazione di fatto. L’ impatto sul bilancio delle leggi relative ad interventi a carattere continuativo o ricorrente ( la maggioranza delle leggi) non può ovviamente essere valutato. Sarebbe invece opportuna una valutazione dei costi effettivi che tali leggi comportano, da inserire nelle scheda economico finanziaria, valutazione che sarà alla base della “copertura della legge stessa” attraverso la “finanziaria” annuale”.



*Conferenza dei Presidenti delle  
Assemblee Legislative delle  
Regioni e delle Province autonome*

#### **Articolo 4**

Il comma 1 potrebbe essere soppresso, dato che la definizione di fattibilità così come descritta appare sostanzialmente ricompresa nell’AIR di cui all’art 3 comma 2. In alternativa, e preferibilmente, la definizione data al comma 1 dovrebbe essere adeguatamente ampliata, dato che la fattibilità non riguarda solo l’accertamento della “copertura amministrativa” cui accenna il comma 1, ma investe altri profili come quelli economico, sociale, l’analisi degli scenari, la compatibilità ambientale, l’analisi degli “stakeholder” interni ed esterni, le articolazioni dei tempi e dei piani, ecc. Occorrerebbe pertanto tener conto anche di questi aspetti.

Si nota anche che sembra siano distinte due analisi di fattibilità: una (comma 1) da effettuarsi nel momento della progettazione normativa e praticamente limitata alla cosiddetta “copertura amministrativa”; l’altra (comma 2) da effettuarsi in sede di esame del progetto di legge e con contenuti più vasti.

#### **Articolo 5**

Per la valutazione ex post non c’è ancora una metodologia validamente collaudata e le esperienze regionali a tutt’oggi effettuate sono ancora in una fase “sperimentale”. Non sembra che a livello statale la situazione sia migliore. Comunque, quanto sinora fatto ha permesso di distinguere tra due tipologie di valutazione:

1. la valutazione interna o sull’ attuazione della legge
2. la valutazione sugli effetti della legge, che alcune regioni distinguono in due ulteriori tipi :
  - a) valutazione esterna (di risultato) volta a misurare la capacità della legge o della politica presa in esame di modificare i comportamenti dei destinatari della stessa;
  - b) la valutazione di impatto volta a misurare la capacità della legge modificare l’ambiente esterno, il mondo reale attraverso i prodotti e i risultati conseguiti .

Sembrerebbe quindi utile riformulare l’articolo 5 inserendo nell’accordo le varie tipologie di valutazione e solo a titolo esemplificativo indicare le varie modalità in cui le stesse possono essere effettuate (bilanci sociali, clausole valutative, ecc.).

La VIR costituisce anche uno dei principali, forse il principale in assoluto, tra gli strumenti di “controllo politico” da parte delle Assemblee. Per questo non è ammissibile lasciare alla sola Conferenza unificata l’indicazione delle modalità, dei tempi e delle materie di applicazione. Si propone quindi di modificare il comma 2 dell’articolo 5 come segue:

*“La VIR è applicata per singole materie o per singole leggi, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle norme regionali di cui all’articolo 1 comma 2” (leggi regionali o norme del Regolamento interno del Consiglio). Si fa riferimento ovviamente al comma 2 dell’articolo 1 di cui si è proposta l’aggiunta. Naturalmente le leggi regionali o i regolamenti interni potranno liberamente contenere disposizioni che attribuiscono alla Conferenza la facoltà di indicare tempi e modalità per l’applicazione della VIR, ma senza che ne sia lesa l’autonomia dei singoli Consigli e l’interesse dei Consigli stessi di disporre a proprio giudizio di questo strumento di verifica e di controllo.*



Conferenza dei Presidenti delle  
Assemblee Legislative delle  
Regioni e delle Province autonome

## **Articolo 6**

In relazione alle clausole valutative sembra apprezzabile, anche se delicata, l'introduzione nell'accordo dell'impegno a definire formule standard condivise. Sul piano meramente tecnico-formale la standardizzazione delle clausole non presenta inconvenienti: le esperienze fin qui effettuate suggeriscono infatti di articolarla articolata in tre commi (il primo dei quali dovrebbe contenere l'esatta individuazione degli obiettivi della legge che si intendono monitorare e/o delle azioni di cui si intende verificare l'attuazione; il secondo dovrebbe contenere i quesiti valutativi; il terzo comma dovrebbe individuare le modalità con cui l'assemblea elettiva effettua la valutazione ed indica i correttivi volti a risolvere le problematiche emerse). Sul piano sostanziale, inerente cioè i quesiti valutativi, si rileva che se è vero che gli stessi dipendono da ciò che è scritto nella legge e quindi variano da caso a caso, è altrettanto vero che le leggi possono essere distinte per tipologie trasversali in relazione alla loro classificazione in leggi costitutive, regolative, distributive, e redistributive. E' possibile quindi individuare alcuni quesiti base, se non proprio formulazioni standard, inerenti alla diversa tipologia di leggi da adattare caso per caso.

E' però indispensabile un coinvolgimento delle Assemblee regionali, visto che il comma 2 prevede l'indicazione degli "obiettivi conoscitivi che gli organi competenti devono perseguire"; e i primi organi competenti ed interessati alle clausole valutative sono i Consigli regionali. Il comma 2 dovrebbe quindi essere modificato come segue:

*"Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a definire, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, delle formule standard di clausole valutative ecc. ecc."*

## **Articolo 7**

Il comma 1 andrebbe modificato come segue:

*"Le Regioni si impegnano, anche grazie all'impiego degli strumenti di analisi e di valutazione di cui all'articolo 1, a conseguire una significativa riduzione della legislazione regionale, nel rispetto del diritto di iniziativa legislativa e dell'autonomia degli organi legislativi regionali."*

**Nota:** E' giusto impegnare le Regioni ad una riduzione della legislazione regionale, che peraltro non sempre significa anche miglioramento della qualità della normazione o semplificazione dell'ordinamento: ma occorre tener conto del fatto che ci si muove in un contesto nel quale i poteri legislativi regionali sono stati notevolmente ampliati. Non si può poi trascurare il fatto che l'accordo in esame non può in alcun modo limitare il diritto di iniziativa legislativa dei soggetti cui esso compete, né vincolare la libertà di azione degli organi legislativi. L'indicazione di una percentuale obbligatoria di riduzione della legislazione è poco significativa, oltre che equivoca. Ci si riferisce al 25 % delle leggi, o al 25% del numero complessivo degli articoli?

Il comma 2 andrebbe modificato come segue:

*"Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 1, le Regioni adottano testi unici e codici, ovvero leggi contenenti solo abrogazioni di intere leggi, ovvero ricorrono alla delegificazione nei soli casi in cui la materia può essere regolata da normativa di dettaglio."*



Conferenza dei Presidenti delle  
Assemblee Legislative delle  
Regioni e delle Province autonome

Si sono aggiunti tra gli strumenti di semplificazione anche le leggi contenenti, negli articoli o in appositi elenchi allegati, abrogazione di intere leggi, anche già implicitamente abrogate o comunque non più operanti: tecnica cui hanno fatto ricorso diverse regioni.

Il comma 3 andrebbe abrogato. Appare infatti superflua la previsione di una nuova banca dati delle leggi quando esistono già varie banche dati in materia ed è in corso il progetto “Norme in rete” che ha lo scopo di unificare tutte le banche dati legislative esistenti. Esiste anche il c.d. “Progetto 107” della Camera dei deputati per l’informatizzazione della legislazione vigente <sup>1</sup>.

## **Articolo 9**

Il comma 1 dovrebbe essere modificato come segue:

*“I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con atti della Conferenza, d’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome, e sono sottoposti a revisione con cadenza semestrale.*

**Nota:** Già si è ripetutamente segnalato che AIR e VIR interessano anche le Assemblee regionali e le loro articolazioni interne (Commissioni), per la cui attività costituiscono supporto e strumento indispensabile. E’ essenziale che metodi e modelli siano concordati con le Assemblee, in modo da riflettere le loro esigenze e da adeguarsi alle loro risorse. Diversamente, non essendo le Assemblee vincolate dall’accordo, si rischia di avere metodi e modelli di analisi diversi tra esecutivi e legislativi.

Il comma 2 dovrebbe essere modificato come segue:

*“L’amministrazione competente a presentare l’iniziativa normativa, o l’organo cui le leggi regionali o i Regolamenti consiliari regionali affidano il compito di provvedere all’AIR, provvedono all’AIR nonché alla periodica comunicazione della stessa alla Conferenza. Costituiscono strumenti fondamentali di monitoraggio, anche ai fini di cui all’articolo 13, i rapporti sulla legislazione della Camera dei deputati e delle Regioni.*

**Nota:** Non va dimenticato che l’iniziativa legislativa regionale spetta anche a soggetti, come i singoli consiglieri, i gruppi consiliari, i Consigli delle Autonomie Locali, gli elettori, che possono presentare progetti di grande rilevanza ma che non sono in grado di provvedere all’AIR. In questi casi sembra logico che soprattutto i regolamenti consiliari interni affidino alle stesse strutture consiliari, e non al soggetto proponente, l’effettuazione dell’AIR.

---

<sup>1</sup> L. 23-12-2000 n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Articolo 107. Informatizzazione della normativa vigente.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l’attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto (286).



*Conferenza dei Presidenti delle  
Assemblee Legislative delle  
Regioni e delle Province autonome*

Non può poi essere passato sotto silenzio il fondamentale apporto al monitoraggio dell'attuazione dell'accordo che può provenire dai rapporti sulla legislazione.

### **Articolo 10**

Dopo le parole “*si impegnano a costituire*” aggiungere le parole “*anche presso le strutture dei Consigli regionali*”.

Potrebbe essere opportuno specificare che nelle strutture di supporto da costituire o potenziare siano distinti i ruoli di chi si occupa dell'atto dal punto di vista giuridico (ATN, drafting, ecc) e di chi si occupa dell'AIR e della VIR. Infatti, se si vuole fare un buon lavoro, occorre distinguere chi ha una preparazione giuridica da chi ha una preparazione economica, statistica, ecc. Le due professionalità devono certamente collaborare, ma in una distinzione di ruoli che non va confusa.

### **Articolo 11**

In base a quanto osservato per l'articolo precedente non si ritiene utile, in sede di formazione, individuare figure con professionalità “giuridico-economica”. I due ruoli vanno infatti distinti in sede di formazione, anche se la formazione che deve essere specifica per ciascuna delle due figure, deve contenere una parte dedicata alla conoscenza di ciascuno dei due campi. E' poi evidente che le due figure dovranno collaborare insieme, ma restando distinte nella professionalità da svolgere.

### **Articolo 12**

Dopo le parole “*forme di comunicazione legislativa*” vanno aggiunte le parole “*diverse dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale*”, perché bisogna distinguere la conoscenza classica da quella attuata con forme diverse dalla pubblicazione ufficiale.

### **Articolo 13**

Al comma 1, dopo le parole “*Lo Stato e le Regioni*” aggiungere le parole “*col concorso della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome*”.

**Nota:** In alcune Regioni il manuale di drafting è stato attuato con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, o forse con atto consiliare. Non sembra ammissibile escludere i Consigli da questo lavoro di unificazione.

Al comma 2, dopo le parole “*che devono essere considerati sono*” aggiungere le parole “*tra gli altri*”.

**Nota:** l'elenco così com'è è tassativo; è opportuno invece che risulti solo indicativo o esemplificativo.



*Conferenza dei Presidenti delle  
Assemblee Legislative delle  
Regioni e delle Province autonome*

Sempre al comma 2, la lettera f) può essere eliminata, ovvero in alternativa modificata come segue:  
*“la verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento o di Consigli regionali, e relativo stato dell’iter”.*

#### **Articolo 14**

Sostituire le parole *“si impegnano ad adottare leggi”* con le parole *“si impegnano ad adottare normative, anche attraverso i Regolamenti interni consiliari”*.

**Nota:** la materia della qualità della regolamentazione in alcune Regioni è già, o sta per essere, oggetto di norme contenute nel Regolamento consiliare interno.